

**RITENUTE E REVERSE CHARGE NEGLI APPALTI DAL 2020**

Il D.L. 124/2019 introduce specifici obblighi a carico delle imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo**. In particolare i committenti, con decorrenza dal 1.01.2020, sono tenuti a richiedere agli appaltatori, subappaltatori e affidatari copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di un'opera o di un servizio. Le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie sono tenute a versare tali ritenute con **distinte deleghe per ciascun committente**, senza effettuare alcuna compensazione nemmeno quando il credito derivi da obbligazioni contributive o assicurative.

RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI	Soggetti	Soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
	Copia deleghe di pagamento	Tali soggetti sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
	Versamento	Il versamento di tali ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
	Entrata in vigore	Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2020 . La norma è applicabile con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1.01.2020.



REVERSE CHARGE IVA	Servizi con prevalente utilizzo di manodopera	<ul style="list-style-type: none">• Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi², diversi da quelle di cui all'art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) D.P.R. 633/1972 (già suscettibili di applicazione del meccanismo), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da:<ul style="list-style-type: none">- prevalente utilizzo di manodopera;- presso le sedi di attività del committente;- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma³.
	Esclusioni	Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro di cui al D. Lgs. 276/2003 ¹ .
	Efficacia	L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell' autorizzazione di una misura di deroga.

Note	<ol style="list-style-type: none">¹. Le agenzie per il lavoro non risultano escluse dal campo di applicazione del nuovo art. 17-bis D. Lgs. 241/1997 in materia di obblighi di documentazione e controllo del versamento delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati. Pertanto, le suddette agenzie, con riferimento alle prestazioni in oggetto, risultano escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile mentre non sono escluse dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute.². La norma non opera distinzioni tra prestazioni di manodopera inquadrabili nell'oggetto dell'attività o ad essa estranee, ben potendo le prestazioni di servizi in commento essere espletate nell'ambito di funzioni strumentali all'oggetto dell'attività del committente: si pensi, a titolo esemplificativo, alle prestazioni di servizi nell'ambito della logistica e del facchinaggio, senz'altro sussumibili (sussistendo gli ulteriori requisiti) nella nuova previsione normativa, anche qualora rese nei confronti di committenti operanti in diversi settori di attività (produzione o distribuzione, ad esempio).³. Non si ricade nella previsione normativa se il prestatore, dotato di una propria effettiva organizzazione imprenditoriale in termini di mezzi umani e tecnici, utilizza beni strumentali non riconducibili al committente, perché di proprietà del prestatore medesimo, ovvero riconducibili a terzi non correlati in alcun modo con il committente.
-------------	---

CHECK LIST RITENUTE SU APPALTI

La conversione in legge del Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha integralmente modificato la disciplina prevista per il versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati in un appalto, a decorrere dall'1.01.2020. Si propone una scheda da compilare con cadenza mensile per la verifica dell'applicazione della nuova normativa, al fine di evitare al committente, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti, l'obbligo al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione – **Allegato A.**

PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Affinché una vendita ad un cliente UE possa essere fatturata "in esenzione" Iva (operazione non imponibile) oltre a dover essere effettuata a titolo oneroso, avvenire tra soggetti passivi d'imposta e recare il trasferimento della merce tra due Paesi UE, sono richiesti ulteriori requisiti formali:



- a) è obbligatorio indicare in fattura il numero di iscrizione VIES del cliente UE;
- b) la dichiarazione Intrastat assume rilevanza come ulteriore prova sostanziale (e non formale);
- c) occorre documentare adeguatamente l'operazione al fine di provare l'effettiva consegna della merce nell'altro Paese della UE (quello del cliente).

Allo scopo di sensibilizzare i clienti UE a collaborare per contribuire alla raccolta della documentazione necessaria (in primis la loro dichiarazione di ricezione della merce), si propone la traccia di una lettera informativa che le aziende potrebbero utilizzare, previo necessario adattamento – **Allegato B ed Allegato C**.

RACCORDO TRA VOLUME D'AFFARI IVA E RICAVI

Al fine di una corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale si propone e raccomanda una tavola di raccordo (in formato excel) tra il volume d'affari Iva e i ricavi contabili (**Allegato D**).

Distinti saluti

Studio Negri e Associati

Allegato A

Scheda n. 1

Committente				
Tipologia lavori	1. Appalto.	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalente utilizzo manodopera. • Presso la sede del committente. • Utilizzo beni strumentali di proprietà del committente (o ad esso riconducibili). 		
	2. Sub-appalto.			
	3. Rapporti negoziali.			
		<ul style="list-style-type: none"> • Inferiori a € 200.000,00. • Superiori a € 200.000,00. 	Non applicazione nuova normativa Applicazione nuova normativa	
Entità dei corrispettivi annui	Mese¹	Importo corrispettivo	Progressivo annuo	Superamento limite
	Gennaio			<input type="checkbox"/>
	Febbraio			<input type="checkbox"/>
	Marzo			<input type="checkbox"/>
	Aprile			<input type="checkbox"/>
	Maggio			<input type="checkbox"/>
	Giugno			<input type="checkbox"/>
	Luglio			<input type="checkbox"/>
	Agosto			<input type="checkbox"/>
	Settembre			<input type="checkbox"/>
	Ottobre			<input type="checkbox"/>
	Novembre			<input type="checkbox"/>
	Dicembre			<input type="checkbox"/>
Nota¹	Riportare nel presente prospetto il totale mensile generato dalla scheda n. 2.			

Scheda n. 2

Mese	Gennaio		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Totale			

Mese	Febbraio		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Totale			

Mese	Marzo		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Totale			

Scheda n. 2

Mese	Aprile		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Totale			

Mese	Maggio		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Totale			

Mese	Giugno		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Totale			

Scheda n. 2

Mese		Luglio		
Dettaglio				
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro	
Totale				

Mese		Agosto		
Dettaglio				
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro	
Totale				

Mese		Settembre		
Dettaglio				
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro	
Totale				

Scheda n. 2

Mese	Ottobre		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Totale			

Mese	Novembre		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Totale			

Mese	Dicembre		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Totale			

Scheda n. 3

Controparte			
Adempimenti	<input type="checkbox"/> Copia del Mod. F24 per il versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti impiegati entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza.		
	<input type="checkbox"/> Assenza di compensazioni.		
	<input type="checkbox"/> Prospetto informativo dei calcoli delle ritenute operate riportante:	<input type="checkbox"/> elenco nominativo dei lavoratori (identificati con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere/servizi affidati dal committente; <input type="checkbox"/> il dettaglio delle ore di lavoro da essi prestate ; <input type="checkbox"/> l'ammontare della retribuzione corrisposta ; <input type="checkbox"/> il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite verso tale lavoratore per tale mese, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.	
Verifica validità certificazione requisiti	<input type="checkbox"/> Rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate in via telematica.	Data	
	<input type="checkbox"/> Non più vecchia di 4 mesi dalla data di rilascio.		

Controparte			
Adempimenti	<input type="checkbox"/> Copia del Mod. F24 per il versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti impiegati entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza.		
	<input type="checkbox"/> Assenza di compensazioni.		
	<input type="checkbox"/> Prospetto informativo dei calcoli delle ritenute operate riportante:	<input type="checkbox"/> elenco nominativo dei lavoratori (identificati con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere/servizi affidati dal committente; <input type="checkbox"/> il dettaglio delle ore di lavoro da essi prestate ; <input type="checkbox"/> l'ammontare della retribuzione corrisposta ; <input type="checkbox"/> il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite verso tale lavoratore per tale mese, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.	
Verifica validità certificazione requisiti	<input type="checkbox"/> Rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate in via telematica.	Data	
	<input type="checkbox"/> Non più vecchia di 4 mesi dalla data di rilascio.		

Controparte			
Adempimenti	<input type="checkbox"/> Copia del Mod. F24 per il versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti impiegati entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza.		
	<input type="checkbox"/> Assenza di compensazioni.		
	<input type="checkbox"/> Prospetto informativo dei calcoli delle ritenute operate riportante:	<input type="checkbox"/> elenco nominativo dei lavoratori (identificati con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere/servizi affidati dal committente; <input type="checkbox"/> il dettaglio delle ore di lavoro da essi prestate ; <input type="checkbox"/> l'ammontare della retribuzione corrisposta ; <input type="checkbox"/> il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite verso tale lavoratore per tale mese, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.	
Verifica validità certificazione requisiti	<input type="checkbox"/> Rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate in via telematica.	Data	
	<input type="checkbox"/> Non più vecchia di 4 mesi dalla data di rilascio.		

Allegato B

A tutti i clienti UE

Oggetto: prove delle cessioni IntraUE dal 1.01.2020

Fonti normative

La direttiva 2018/1910/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di Iva, prevedendo una nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie.

Conseguentemente, il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ha introdotto specifiche presunzioni relative all'effettuazione delle anzidette cessioni intracomunitarie.

Pertanto, dal 1.01.2020 è entrata in vigore la nuova disciplina, prevista dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, che prevede la necessità di adeguare le procedure contabili e fiscali sin qui adottate.

Cessioni intracomunitarie in esenzione da Iva

Dal 1.01.2020 affinché una vendita ad un cliente UE possa essere fatturata "in esenzione" Iva (non imponibile) oltre ad essere effettuata a titolo oneroso, avvenire tra soggetti passivi d'imposta e recare il trasferimento della merce tra due Paesi UE, sono richiesti ulteriori requisiti formali:

- a) è obbligatorio indicare in fattura il numero di iscrizione VIES del cliente UE;
- b) la dichiarazione Intrastat assume rilevanza come ulteriore prova sostanziale (e non formale);**
- c) occorre documentare adeguatamente l'operazione al fine di provare l'effettiva consegna della merce nell'altro Paese della UE (quello del cliente).**

Documenti di prova per le vendite intracomunitarie

1. Trasporto effettuato dal venditore italiano (o da terzi per suo conto)

Dovremo raccogliere e conservare tutti i seguenti documenti:

- ordine (o contratto) e conferma d'ordine;
- DDT (CMR in presenza di corriere);
- fattura dello spedizioniere;
- **Copia del DDT o CMR controfirmata dal cliente UE con attestazione di ricezione merce firmata dallo stesso.**
- **Copia del pagamento della fattura dello spedizioniere.**

2. Trasporto effettuato dal cliente UE o da terzi per suo conto

In questo caso diviene obbligatorio acquisire:

- una **dichiarazione del cliente, anche via mail, da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla consegna, attestante che i beni sono regolarmente arrivati nel suo paese UE (secondo lo schema allegato alla presente).** Tale dichiarazione deve contenere: la data di

compilazione, nome e indirizzo dell'acquirente UE, quantità e qualità dei beni, data e luogo di arrivo dei beni, eventuale identificazione della persona fisica che accetta i beni per conto dell'acquirente;

- **copia del DDT o CMR controfirmata dal cliente UE con attestazione di ricezione merce firmata dallo stesso;**
- copia dell'incasso della fattura.

Eventuali sanzioni

Il rispetto delle nuove procedure documentali assume importanza fondamentale per poter applicare l'esenzione da iva e, in caso di mancata collaborazione da parte dei clienti alla raccolta della documentazione necessaria (in primis la loro dichiarazione di ricezione della merce) inseriremo, all'interno delle nostre condizioni di vendita, l'impegno al risarcimento del danno da parte del cessionario UE per le imposte, sanzioni e interessi che l'Amministrazione finanziaria dovesse richiedere in sede di accertamento, riservandoci di applicare l'iva italiana nei casi in cui la documentazione dovesse risultare mancante, carente o non pervenuta nei termini stabiliti dalla Direttiva.

Firma

Allegato C

DICHIARAZIONE RICEVIMENTO MERCE

Art. 45-bis del Regolamento (UE) n. 282/2011

(introdotto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912)

Il sottoscritto, con sede in

DICHIARA CHE

i seguenti beni (*quantità, qualità e natura dei beni*)

.....
.....

sono stati trasportati o spediti da noi o da un terzo per nostro conto (*indicare il caso specifico*) e sono stati ricevuti in (*indicare lo Stato membro di destinazione e il luogo di arrivo dei beni*)

.....

in data (*giorno/mese/anno*)

da (*identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente*)

.....

.....
Data di ricevimento

.....
Firma dell'acquirente o suo rappresentante autorizzato, con indicazione del nome e del cognome leggibili e, se possibile, timbro

Note:

Nota bene

Questa dichiarazione scritta dell'acquirente è richiesta dal Reg. UE 282/2011 1/b dell'art. 45-bis per i trasporti/spedizioni curati dall'acquirente o da un terzo per conto dello stesso acquirente e deve essere fornita al fornitore entro il decimo giorno

STATEMENT OF RECEIPT OF GOODS
Art. 45-bis Regulation (UE) 282/2011
(amended by Council implementing regulation (EU) 2018/1912)

..... (name and address of the EU acquirer)

declares that

the following goods
..... (quantity and nature of the goods)
have been dispatched or transported by us/by a third party on our behalf (please state the case) and have
been received in
(state the Member state of destination and the place of the arrival of the goods)
on (day-month-year)
by (identification of the individual accepting the goods on behalf of the acquirer)

.....
Date of issue

.....
*Signature of the acquirer or of its
authorized representative, complete
with legible name and surname*

Notes:

This statement, written by the acquirer, is required according to Regulation (UE) 282/2011 art. 45-bis 1/b for transport/dispatch taken care of by the acquirer or by a third party on behalf of the acquirer and must be provided to the supplier by the tenth day of the month following the sale

CHECK LIST RACCORDO TRA VOLUME D'AFFARI IVA E RICAVI

DITTA:

ANNO:

Volume d'affari IVA da quadro operazioni attive imponibili	€	- (+)
Acconti fatturati nell'anno non ancora costituenti ricavi.	€	- (-)
Acconti di anni precedenti di competenza dell'anno.	€	- (+)
Fatture da emettere al 31.12 dell'anno precedente.	€	- (-)
Fatture da emettere al 31.12 dell'anno in corso.	€	- (+)
Sconti e abbuoni per i quali il contribuente non si è avvalso della procedura, facoltativa, di riduzione della base imponibile.	€	- (-)
Sconti e abbuoni, non previsti contrattualmente, per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile.	€	- (-)
Ricavi anticipati.	€	- (-)
Ricavi anticipati anni precedenti.	€	- (+)
Note di accredito con recupero dell'IVA ai sensi dell'art. 26, c. 2, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria.	€	- (+)
Note di accredito con recupero dell'IVA ai sensi dell'art. 26, c. 3, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo.	€	- (+)
Interessi su dilazioni di pagamento (art. 10 D.P.R. 633/1972).	€	- (-)
Omaggi indicati in fattura ed assoggettati ad IVA (di importo superiore a € 50,00).	€	- (-)
Valori dei beni ceduti a titolo di sconto (sconto merce) soggetti ad IVA (in quanto aventi aliquota superiore a quella del bene fatturato o in assenza di originaria previsione contrattuale).	€	- (-)
Cessioni di terreni non edificabili (non immobilizzazioni), in quanto non costituiscono cessioni di beni ai fini IVA [art. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972].	€	- (+)
Cessioni di beni con IVA assolta all'origine, quali, ad esempio, periodici, libri, generi di monopolio.	€	- (+)
Prestazioni di servizi con IVA assolta all'origine quali, ad esempio, posti telefonici pubblici, biglietti di mezzi di trasporto urbano.	€	- (+)
Proventi soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, con regime Siae.	€	- (+)
Altri:	€	- (+)
Ricavi e proventi (Sez. A Conto economico)¹	€	- (=)

Nota¹: • A1 - Ricavi caratteristici

• A5 - Altri ricavi e proventi esclusi:

- plusvalenze;

- contributi c/esercizio.